

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 69 del 19 Ottobre 2023

OGGETTO: Abbanoa S.p.A. verso Comune di Modolo, ricorso in appello – Sentenza Tribunale di Oristano n. 127/2023 pubblicata il 16/03/2023 resa nel giudizio iscritto al R.G. 982/2018. Affidamento incarico legale.

L'anno duemila ventitré, il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 17,15 si è riunita in presenza e videoconferenza, ai sensi del DPCM del 18.10.2020 e della circolare della Funzione Pubblica del 19.10.2020, presso la sala consiliare del Comune di Modolo, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

GIOVANNI MARIA MILIA	Sindaco	Presente
OMAR ALY KAMEL HASSAN	Vice-Sindaco	Presente
MANUELA CALARESU	Assessore	Presente
MAURO SIAS	Assessore	Presente

e con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. ssa Emanuela Stavole.

Si dà atto che l'Assessore Mauro Sias e l'Assessore Manuela Calaresu partecipano in video conferenza.

Presiede l'adunanza il Sig. Giovanni Maria Milia nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso :

- Con atto di citazione notificato in data 19.7.2018 Abbanoa S.p.A. conveniva in giudizio il Comune di Modolo al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma pari ad € 345.846,43, ovvero di quella maggiore o minore che sarebbe eventualmente risultata dovuta all'esito dell'istruttoria, per aver erogato in favore del Comune di Modolo, dal 2015 al 2017, la fornitura idrica "a bocca di serbatoio";
- che, successivamente Abbanoa Spa ha promosso un'azione ex art. 2041 c.c., al fine di ottenere il riconoscimento di un indennizzo a fronte dell'arricchimento conseguito dal Comune di Modolo;
- conseguentemente il Comune di Modolo si costituiva in giudizio, contestando la pretesa creditoria azionata da Abbanoa S.p.a.,

Dato atto che in data 17/10/2023, della causa iscritta al n. 982 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2018 Il Tribunale Ordinario di Oristano, sezione civile rigettava la domanda proposta da Abbanoa S.p.A. e compensava le spese di lite tra le parti, rigettando la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Modolo nei confronti di Abbanoa;

Dato atto altresì che in data 17/10/2023 il procuratore di Abbanoa spa notificava all'Avv. Longheu, difensore dell'Ente nella causa in argomento, l'atto di appello, depositato presso la Corte di Appello di Cagliari per la riforma della sentenza n. 127/2023, pubblicata il 16/03/2023, resa nel giudizio iscritto al R.G. n. 982/2018 intervenuto tra Abbanoa S.p.a. e il Comune di Modolo;

Posto che Il Comune di Modolo, sicuro delle proprie ragioni giuridiche, intende resistere, nella causa *de quo*, per tutelare e difendere i propri interessi;

Rilevato che il Comune di Modolo dispone di una *shortlist* da cui attingere, mediante scorrimento dei vari legali ivi inseriti, i soggetti a cui affidarsi di volta in volta per la tutela legale dei propri interessi;

Dato atto, tuttavia, della elevata complessità del contenzioso con ABBANOVA S.p.A. che richiede il supporto tecnico legale di specialisti della materia;

Ravvisata pertanto la necessità, conseguentemente, di nominare, quale difensore di questo Ente per la rappresentanza in giudizio in contrapposizione con la società ABBANOVA S.p.A., l'Avv. Giuseppe Longheu, che dispone, pertanto, delle necessarie competenze per assumere l'incarico in questione ed ha già piena contezza della summenzionata pratica in quanto trattasi di prosecuzione di un precedente giudizio non ancora giunto a conclusione;

Verificato il rispetto, nel caso di specie, di tutte le condizioni prescritte, per il conferimento di un incarico a soggetto esterno all'amministrazione, dall'art. 7, comma 6 e ss., del d.lgs. 165/2001, secondo il quale:

“ Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità;

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso

il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001”;

Ritenuto di conferire incarico legale all'Avv. Giuseppe Longheu, per resistere nel giudizio riassunto innanzi alla Corte di Appello di Cagliari;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il TUEL;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

Visto il Bilancio di previsione 2023 e il Bilancio di previsione pluriennale 2023/2025, approvato con Delibera di C.C. n. 59 del 30/12/2023;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità armonizzata;

Con voti favorevoli ed unanimi, resi in forma di legge;

DELIBERA

Di dare atto di quanto esposto in premessa;

Di autorizzare la resistenza in giudizio del Comune di Modolo nella causa riassunta innanzi alla Corte di Appello di Cagliari;

Di dare ampio mandato all'Avv. Giuseppe Longheu per la tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

Di indirizzare gli uffici competenti all'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente atto;

Di procedere alla pubblicazione della presente delibera sul sito web del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente".

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03, considerati i motivi di urgenza sopra richiamati.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Omar Aly Kamel Hassan

f.to Giovanni Maria Milia

f.to Dr.ssa Emanuela Stavole

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

attesta che copia della Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal giorno **26/10/2023** al giorno **10/11/2023**, prot. n. **2687** e contestualmente trasmessa al Responsabile del Servizio e all'Ufficio competente.

MODOLO, li **26/10/2023**

Il Segretario Comunale

f.to Dr.ssa Emanuela Stavole